



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 161895 del 2 settembre 2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 71, comma 6, lettera c) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di Perito Chimico

Codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il possesso del diploma di "Perito Chimico" anche con riferimento alla risoluzione MiSE n. 167111 del 16-11-2010 con la quale veniva ritenuto valido il titolo in questione sulla base delle materie oggetto del corso di studi.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Vista la complessità del panorama scolastico, scaturito anche dalle riforme che lo hanno caratterizzato negli ultimi anni con conseguente estrema eterogeneità dei vari percorsi scolastici, va precisato in primo luogo che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, non può che essere fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del titolo medesimo.

Su detta base, infatti, va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Al riguardo si evidenzia che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.



Con riferimento al Diploma di “Perito Chimico” la confluenza prevista dalla tabella presente nell’allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore “Tecnologico”, indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, articolazione “Chimica e materiali”, articolazione all’interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Va infatti specificato che all’interno del settore “Tecnologico”, indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, sono stati considerati abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, all’interno della quale, grazie alla presenza nei piani di studio di materie quali “Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia” e “Legislazione sanitaria”, viene acquisito e approfondito l’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare.

Di conseguenza, la scrivente Direzione non può riconoscere valido il diploma in questione in quanto non rispondente a quanto richiesto dal dettato normativo.

Qualora, comunque, nel piano di studio del diploma in questione, si riscontrino materie considerate attinenti al commercio, alla preparazione e manipolazione degli alimenti, la scrivente Direzione sulla base di quanto espressamente precisato in premessa alla circolare 3642/C e nonostante le tabelle di confluenza allegate ai D.P.R. di riferimento, non può prescindere dall’oggettiva presenza di materie che consentono il riconoscimento della qualificazione richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)